



COMUNE DI CEMBRA

Piazza Marconi, 7 - 38034 CEMBRA (TN)

Tel. 0461 683018/683583

Fax 0461 682150

C.Fisc. 80005270220 P.Iva 00471260224

Email segreteria@comune.cembra.tn.it

Sito www.comunedicembra.it



Prot.n. 566 cat.XII-II-7

Cembra, 24.01.2012

OGGETTO: Rilascio certificati anagrafici.

AVVISO

- Vista la Legge 12.11.2011 n. 183 (cosiddetta Legge di stabilità 2012) in Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'14.11.2011);
- Visto in particolare l'art. 15 che ha modificato sostanzialmente alcuni articoli del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.)

SI RENDE NOTO CHE DAL 1° GENNAIO 2012

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati qualità personali e fatti (residenza, stato famiglia, contestuali, nascita etc.) sono valide ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI. All'uopo tale certificazione recherà la dicitura " *Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*" Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (Poste, Trenta, Enel, Telecom, ACI ecc.) i CERTIFICATI sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 che hanno lo stesso valore dei certificati, non comportano alcun costo (nessuna imposta di bollo né di diritti di segreteria) non è necessaria l'autenticazione della firma.

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D'UFFICIO le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

L'ufficiale d'anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell'interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra i privati, applicando l'imposta di bollo sulla base della vigente normativa ed € 0,52 per diritti di segreteria.

L'esenzione dall'imposta di bollo si ha nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa in essere preveda l'esenzione dall'imposta stessa.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private" banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai (art. 2 D.P.R. 445) che, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 445, possono discrezionalmente accettare l'autocertificazione prodotta dal cittadino.

Quindi si ripete che l'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ed è ESENTE dall'imposta di bollo e diritti di segreteria e non ha la necessità dell'autenticazione della firma.

Il Comune di Cembra mette a disposizione della cittadinanza i relativi modelli reperibili presso l'Ufficio Anagrafe o il sito www.comunedicembra.it

IL SINDACO
dr.avv.Antonietta Nardin